

Ordinanza

sull'entrata in vigore parziale del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino

del 7 maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 capoverso 2 del decreto federale del 17 dicembre 2004¹
che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per
l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino
(decreto federale),

ordina:

Articolo unico

¹ Gli articoli 355c, 355d e 355e² del Codice penale³ inseriti nell'articolo 3 numero 4
del decreto federale entrano in vigore il 1° giugno 2008.

² La modifica della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale
diretta nella versione dell'articolo 3 numero 7 del decreto federale e la modifica
della legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni nella versione dell'articolo 3 numero 8 del decreto fede-
rale sono già entrate in vigore il 1° marzo 2008⁶.

³ Le altre disposizioni del decreto federale entrano in vigore in un secondo tempo.

7 maggio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 362

2 Numerazione secondo la correzione del 30 apr. 2008; RU 2008 2179

3 RS 311.0

4 RS 642.11

5 RS 642.14

6 RU 2008 478

Entrata in vigore parziale del decreto federale che approva
e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione
della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino

RU 2008